

## ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di CARLO QUIRI

### Avvisi bonari per mancata nomina dell'organo di controllo

*Notifiche alle società che, pur avendo raggiunto le soglie di legge, non hanno ancora adeguato la propria struttura di controllo interno.*

Con comunicazione Pec del Registro delle Imprese, le Camere di Commercio stanno avviando la fase di avviso bonario nei confronti delle società che, sulla base degli elenchi acquisiti tra gennaio e febbraio 2026, risultano avere **superato per 2 esercizi consecutivi (2023 e 2024)** almeno uno dei parametri dimensionali previsti dall'art. 2477 c.c., come modificato dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La norma, nella formulazione attualmente vigente, impone la **nomina dell'organo di controllo o del revisore legale** quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- società controllata una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- società che ha superato, per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti di: 4 milioni di euro di totale attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni, oppure 20 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'avviso bonario, notificato all'indirizzo Pec risultante dalla visura camerale ex art. 37 D.L. 76/2020 (domicilio digitale), concede alle società interessate un termine di **30 giorni** dal ricevimento per procedere alla nomina o per trasmettere motivate controdeduzioni alla casella istituzionale. In difetto di riscontro, il Conservatore del Registro delle Imprese avvierà il procedimento d'ufficio con segnalazione al Tribunale competente, che procederà alla nomina giudiziale ai sensi dell'art. 2477, c. 5 c.c., con addebito dei relativi oneri e spese a carico della società.

Dal punto di vista operativo, l'adempimento richiede la **presentazione del Modulo S2** completo degli interPELLI necessari, con applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria secondo la specifica tipologia societaria, addebitati direttamente in fase di compilazione della pratica telematica. Le società che hanno già provveduto all'iscrizione della nomina sono invitate a prescindere dalla comunicazione ricevuta.

La prassi camerale si inserisce nel consolidato orientamento di vigilanza sul rispetto degli obblighi di corporate governance, con particolare attenzione alle Srl e alle società cooperative che, pur avendo raggiunto la soglia dimensionale rilevante, non hanno ancora adeguato la struttura di controllo interno. Tale iniziativa assume rilevanza anche sotto il profilo della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, in quanto la mancata nomina espone la società a possibili contestazioni in sede di bilancio e di revisione, con riflessi diretti sulla correttezza del quadro fiscale e contributivo.

RATIO IN TASCA

### Codice della crisi d'impresa

Manuale dedicato agli strumenti preventivi e alle procedure dopo l'intervento della D.L. 83/2022.

LEGGI  
UN ESTRATTO

